

CONVENZIONE QUADRO PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

Tra REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA, con sede e domicilio fiscale in Milano, Piazza Fontana, 2, (codice fiscale CF 97179710153), in persona del legale rappresentante S. Ecc. Mons. DELPINI MARIO ENRICO, (di seguito "REL")

e

il Dipartimento di Economia dell'Università Roma Tre, con sede in Roma, Via Silvio D'Amico 77, 00145, PI/CF 04400441004, rappresentato dal Direttore del Dipartimento prof. Silvia Terzi, autorizzato in data 17.01.2011 dal Consiglio di Dipartimento a sottoscrivere il presente atto (di seguito "Dipartimento").

Premesso che

1. L'art. 76, comma 1, lett. c) D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le Commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate presso l'apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro;
2. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione di certificazione iscritta all'albo delle Commissioni di certificazioni costituite presso le Università con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 21 del 14 marzo 2011 e con competenza certificatoria estesa all'intero territorio nazionale (di seguito Commissione);
3. Ai sensi dell'art. 76 comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 276 del 2003 l'attività di certificazione è svolta nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati dal Dipartimento con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
4. REL e il Dipartimento hanno raggiunto un accordo perché REL, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti soggetti ai Vescovi delle Diocesi lombarde e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che sono soggetti ai Vescovi delle diocesi di Novara, Tortona, Vercelli e Verona e che hanno sede nel territorio della Regione Lombardia possano avvalersi delle funzioni di certificazione, conciliazione, negoziazione assistita che la legge attribuisce alle commissioni di certificazione e che verranno forniti dalla Commissione operante presso il Dipartimento (di seguito "Attività") alle condizioni di seguito indicate.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1. La Commissione si impegna a fornire a REL, a seguito di espressa richiesta delle Parti del contratto, le seguenti "Attività":
 - a) la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi inclusi contratti di appalto, di somministrazione, ecc.;
 - b) la certificazione dei contratti ai fini del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177;
 - c) la certificazione dell'assenza dei particolari requisiti delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81;
 - d) la certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento, ivi incluse quelle di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento di cui all'art. 30, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183 e la clausola compromissoria di cui all'art. 31, comma 10, L. 4 novembre 2010, n. 183;

- e) la certificazione dell'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni;
 - f) la stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione di cui all'art. 2103, comma 6, c.c.;
 - g) la stipulazione delle clausole elastiche nel part time di cui all'art. 6, comma 6, D. Lgs. 81/2015;
 - h) la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
 - i) la funzione conciliativa facoltativa di cui all'art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 per le controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ.;
 - j) le conciliazioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 in caso di licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti;
 - k) la funzione conciliativa obbligatoria di cui all'art. 410 cod. proc. civ. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione, ai sensi dell'art. 80, comma quarto, D. Lgs. n. 276 del 2003;
 - l) la soluzione arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ. e all'art. 63, comma primo, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
 - m) assistenza e consulenza in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale sia alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto ai sensi dell'artt. 79 e 81, D. Lgs. n. 276 del 2003.
 - n) ogni altra attività attribuita dalla legge alle Commissioni di certificazione.
2. L'Attività è resa dietro presentazione alla Commissione di apposita istanza sottoscritta dalle Parti del contratto.
 3. L'Attività è svolta dalla Commissione di certificazione universitaria costituita presso il Dipartimento.

Art. 2 – Modalità di svolgimento

1. L'Attività sarà svolta secondo le modalità previste dagli artt. 75 e ss. D. Lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, dagli artt. 30 e 31 L. 4 novembre 2010 n. 183; art. 2113, 4° comma, cod. civ.; art. 2103, co. 6, cod. civ.; art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015 e dal Regolamento della Commissione di Certificazione.
2. All'Attività prestata si applica la disciplina delle prestazioni eseguite dalle Università in conto terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. Il responsabile scientifico della presente Convenzione è il Presidente della Commissione di certificazione.

Art. 3 – Corrispettivo e Modalità di pagamento

1. A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'Attività di cui al precedente art. 1, il Dipartimento praticherà alle Parti istanti le seguenti tariffe oltre I.V.A. con aliquota di legge:
 - a) per la certificazione dei contratti di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. a):
 - a.1.) per singolo contratto di lavoro e di somministrazione di lavoro = € 180,00 (centottanta/00) + IVA per i primi 50 contratti e € 140,00 (centoquaranta) + IVA per i successivi;
 - a.2) per singolo contratto commerciale (incluso l'appalto), escluso il contratto di somministrazione di lavoro = € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) salvo incrementi da concordarsi ad hoc nel caso di contratti particolarmente complessi;

- b) per la certificazione dei contratti ai fini del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 (ambienti confinati) di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. b: per i contratti di lavoro = € 350,00 (trecentocinquanta/00); per i contratti di appalto/subappalto = € 650,00 (seicentocinquanta/00) salvo incrementi da concordarsi ad hoc nel caso di contratti particolarmente complessi;
- c) per la certificazione dell'assenza dei particolari requisiti delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 = € 250,00 (duecentocinquanta);
- d) per la certificazione delle singole clausole di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. d): € 180,00 (centottanta/00);
- e) per i patti di modifica delle mansioni di cui all'art. 2103, co.6, c.c. = 250,00 (duecentocinquanta/00);
- f) per le pattuizioni di clausole elastiche nel contratto part time di cui all'art. 6, co. 6, d. Lgs. n. 81/2015 = 250,00 (duecentocinquanta/00);
- g) per la certificazione delle rinunzie e transazioni e la conciliazione di cui art. 1, comma 1, lett. g) = € 250,00 (duecentocinquanta/00);
- h) per la funzione conciliativa facoltativa di cui all'art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 per le controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ. = € 200,00 (duecento/00) per valori fino a € 499.000,00 (quattrocentonovantanovemila/00) ed € 300,00 (trecento/00) per conciliazioni di valore pari o superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- i) per le conciliazioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 in caso di licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti = € 250,00 (duecentocinquanta);
- j) la funzione conciliativa obbligatoria di cui all'art. 410 cod. proc. civ. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione, ai sensi dell'art. 80, comma quarto, D. Lgs. n. 276 del 2003 = € 150,00 (centocinquanta/00);
- k) la soluzione arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ. e all'art. 63, comma primo, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 verranno stabilite le condizioni economiche con specifici accordi che tengano conto del valore della controversia.

I corrispettivi di cui alle lettere g), h), i), j), k), saranno incrementati di € 100,00 (cento/00) qualora, su richiesta delle Parti, l'Attività venga prestata dalla Commissione presso una sede da loro indicata diversa dalla sede della Commissione.

- l) assistenza e consulenza in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale sia alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto ai sensi dell'artt. 79 e 81, D. Lgs. n. 276 del 2003 € 500,00 (cinquecento/00) salvo la possibilità di concordare di volta in volta diversi importi in considerazione della complessità della questione;
- m) per ulteriori attività di competenza della Commissione di certificazione verranno stabilite le condizioni economiche con specifici accordi delle Parti.

Nel caso di conciliazioni che comprendano anche le pattuizioni di cui alle precedenti lett. e) ed f) verrà applicata la tariffa della conciliazione incrementata di € 80,00 (ottantanta/00).

2. In aggiunta al corrispettivo di cui al precedente comma 1, verranno fornite al Dipartimento dalle Parti istanti marche da bollo di importo unitario pari a € 16,00 (sedici/00) da applicare su ciascun provvedimento di certificazione adottato. Eventuali altre spese saranno da intendersi comprese nei corrispettivi sopra indicati, salvo quelle per eventuali missioni dei componenti della Commissione necessarie all'audizione da svolgersi fuori dal comune di Roma. I corrispettivi indicati sono dovuti per ciascun procedimento avviato

attraverso la presentazione di apposita istanza alla Commissione, indipendentemente dall'esito dello stesso procedimento. Eventuali riduzioni delle tariffe indicate al comma 1 potranno essere concordate nel caso di certificazione o conciliazione di più posizioni in relazione a volumi consistenti di attività.

3. I corrispettivi saranno fatturati dal Dipartimento direttamente ai soggetti che presentano istanza di certificazione. I pagamenti sono effettuati, entro 30 gg. dal ricevimento fattura, a mezzo bonifico a favore di: DIPARTIMENTO DI ECONOMIA con sede in Roma - Via Silvio D'Amico 77- 00145, mediante Accreditamento in C/C Bancario intestato a Università degli Studi Roma Tre, Abi 02008 - Cab 05165 - C/C 000400014281 - SWIFT: UNCRITM1B58, Iban IT05T 02008 05165 000400014281, Causale: Dipartimento di Economia – convenzione REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA 2016. Per la gestione dei profili amministrativi della presente convenzione si indica quale referente per REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA don Lorenzo Simonelli, responsabile dell'Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale, con sede in Milano, Piazza Fontana, 2, tel. 028556434, mail ossgiur@diocesi.milano.it

Art. 4 – Durata

La presente convenzione avrà durata di due anni decorrente dal primo giorno del mese successivo alla data della sua sottoscrizione.

Art. 5 – Diritti di proprietà intellettuale

I risultati delle elaborazioni effettuate nello svolgimento dell'Attività, ed in particolare degli studi e degli elaborati necessari ai fini della iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 14 giugno 2004, sono di esclusiva proprietà del Dipartimento.

Art. 6 – Riservatezza e responsabilità

1. Il Dipartimento e la Commissione si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui fossero venuti a conoscenza in forza della presente convenzione, fatti salvi i diritti delle autorità pubbliche competenti verso le quali la certificazione è destinata a produrre effetti di prendere visione dei contratti sottoposti a certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 78, D. Lgs. n. 276/2003.
2. Nell'esecuzione dell'Attività, la responsabilità del Dipartimento, del Responsabile scientifico e dei membri della Commissione è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.

Art. 7 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dello stesso sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di procedura Civile Italiano.

Roma,

Per il Dipartimento

IL DIRETTORE

Per Regione Ecclesiastica Lombardia

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

